STUFE / CONDIZIONATORI

apparecchi elettrici di proprietà privata
nelle camere destinate ad alloggiamento di reparto

SE L'IMPIANTO ELETTRICO NON È A NORMA (RISCHIO ELETTRICO/SOVRACCARICO DELL'IMPIANTO) **PRIMA DI DISPORRE L'EVENTUALE "DIVIETO DI USO E DETENZIONE DI APPARATI AGGIUNTIVI" BISOGNA PREOCCUPARSI CHE L'IMPIANTO SIA ADEGUATO A GARANTIRE LE PREVISTE CONDIZIONI MINIME DI CONFORT.**

1) Il Comando Generale (1), ha recentemente richiamato l'attenzione dei responsabili delle Unità affinchè svolgano verifiche con sistematicità (2) anche in relazione alle disposizioni sulle apparecchiature elettriche (*valutazione del rischio elettrico art 80 del Dlgs 81/2008*). Ai Comandanti di Legione la possibilità di disporre la collocazione di apparecchiature aggiuntive, fornite dall'Amministrazione **su proposta dei Comandanti di Reparto**;

2) Tutti sappiamo che il luogo (o ambiente) di lavoro:
   a) deve rispondere a determinati requisiti fra i quali le condizioni microclimatiche confortevoli;

b) oltre che alla propria stanza, dobbiamo considerare tale anche tutti quegli spazi dove quotidianamente viene svolta la nostra attività: *corridoi, servizi igienici, la mensa, uffici, Centrali Operative,* ***camerate****, ecc ecc.;*

3) L'impressione, che si registra troppo spesso durante gli incontri con il personale, è quella di molte caserme al centro del totale **disinteresse** da parte delle Autorità Istituzionali ed Amministrative riguardo, fra l'altro, le condizioni di confort;

4) spesso il "*Piano di Governo del Territorio*" dei Comuni sembrano non prevedere ***alcun tipo di intervento manutentivo, di riqualificazione o adeguamento*** *[grado di isolamento termico Trasmittanza termica degli infissi*] per l'attrezzatura di interesse comune e tale indicazione non tiene assolutamente conto del D.Lgs. 81/2008 che <u>non impone solo la "*valutazione del rischio elettrico" ma anche* una serie di adeguamenti/interventi strutturali obbligatori circa</u>:

- l'igiene ambientale (microclima): Non essendo dotate di cappotto esterno, le caserme risentono molto delle avverse condizioni climatiche esterne estive ed invernali;

- il grado di isolamento termico, offerto da un serramento, significa risparmio sui costi di riscaldamento e di manutenzione degli impianti, maggiore e miglior controllo della temperatura interna dell'edificio, diminuzione della condensa, del freddo vicino alle finestre e salvaguardia dell'ambiente.

5) in effetti, in merito alle "postazioni di lavoro", l'articolo 174 del Dlgs 81/08, cita gli Obblighi del datore di lavoro: all'atto della valutazione del rischio di cui all'articolo 28, Egli analizza i posti di lavoro con particolare riguardo [...]

alle condizioni di igiene ambientale organizzando e predisponendo i posti di lavoro di cui all'articolo 173, in conformità ai requisiti minimi di cui all'allegato XXXIV. (3)

6) spesso gli uffici delle caserme non sono dotati di apparecchiature per contrastare il "disagio" termico e sono occupati in presenza di severe condizioni microclimatiche (Caldo/umido) con conseguente stress psicofisico. Giova ricordare anche:

- la valutazione del rischio microclima negli ambienti di lavoro, ovvero di "igiene ambientale" ed ai disagi che si possono generare a causa di un mancato comfort termico, sono dedicati i seguenti articoli ed i corrispettivi allegati:
  - art. 63 "*Requisiti di salute e di sicurezza*" (Titolo II);
  - art. 174 "*Obblighi del datore di lavoro*" (Titolo VII);
  - Allegato IV "*Requisiti dei luoghi di lavoro*", punto 1.9 *Microclima*;
  - Allegato XXXIV *Videoterminali*, capitolo 2 *Ambiante*, punto e) *parametri microclimatici*;

7) per il microclima e per la qualità dell'aria degli ambienti di lavoro, il riferimento normativo è il Dlgs. 81/2008 ove compare anche:
   - al Titolo II (Luoghi di lavoro);
   - al Titolo VII (Attrezzature munite di videoterminale);
   - ed al Titolo VIII (Agenti fisici);

   Nei primi due casi il microclima deve soddisfare specifici requisiti negli ambienti di lavoro chiusi e, in special modo, negli uffici (Posti di lavoro/terminale), nel terzo caso si inserisce il microclima tra gli agenti fisici di cui al Titolo VIII agendo nei confronti dei rischi da "*stress termico*", regolamentando gli ambienti in cui, a causa di severe condizioni microclimatiche, può determinarsi un serio pregiudizio per la salute dei lavoratori;

Il doveroso auspicio è rivolto, quindi, ai Comandanti di Legione circa la "**volontà sincera**" di disporre la collocazione di apparecchiature aggiuntive, fornite dall'Amministrazione su proposta (**da agevolare**) da parte dei Comandanti di Reparto.

NOTE

(1) f.n. 1280/58-22-1987 di prot datato 22/06/2022 Comando Generale - *II Reparto SM Uff. Operazioni* - avente per oggetto: "*Utilizzo di apparecchi elettrici di proprietà privata nelle camere destinate ad alloggiamento di reparto*";

(2) *vademecum sull'attività di controllo ai reparti [rife "f"] firmato "d'ordine" dal Generale B. Giuseppe De Riggi.*

(3) ALLEGATO XXXIV – VIDEOTERMINALI - REQUISITI MINIMI **-** Osservazione preliminare. Gli obblighi previsti dal presente allegato si applicano al fine di realizzare gli obiettivi del titolo VII. I requisiti minimi previsti dal presente allegato si applicano anche alle attività di cui all'articolo 3, comma 7.

1. Attrezzature *e) Parametri microclimatici* - Le **condizioni microclimatiche** non devono essere causa di discomfort per i lavoratori. - Le attrezzature in dotazione al posto di lavoro non devono produrre un eccesso di calore che possa essere fonte di discomfort per i lavoratori.